COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

LOCALI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29 Marzo 2013

CAPO I

CONCESSIONE DEGLI IMMOBILI Dì PROPRIETA' COMUNALE

ART 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai locali di proprietà e in uso all'amministrazione comunale non adibiti ad uffici o delegazione o concessi ai terzi per altri usi.

ART. 2

FINALITA'

1. Per concessione temporanea ed occasionale si intende l'uso dei locali per un periodo continuativo inferiore ai mesi due.

2. Per concessione prolungata si intende l'uso dei locali per un periodo continuativo compreso tra 2 e 36 mesi.

3. I locali di cui all'art.1 possono essere concessi in uso temporaneo o prolungato ad associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per attività culturali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali , Socio assistenziali e per convegni, congressi, riunioni e mostre svolte senza fine di lucro.

4. Le modalità generali di concessione per uso temporaneo sono stabilite dal presente regolamento.

5. La concessione in uso temporaneo viene sottoscritta dal Responsabile dell'U.O.C. Promozione Socio Culturale compatibilmente con le generali necessità dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto per quanto possibile della successione cronologica delle richieste.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI LOCALI

1. La procedura per richiedere l'uso dei locali oggetto del presente regolamento ha inizio con la presentazione della richiesta, da parte del legale rappresentante dell' Associazione o della Società, dell'Ente o del singolo cittadino.

2. Le richieste dovranno pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data di programmazione dell'iniziativa e dovranno essere corredate da una relazione inerente alle caratteristiche e alle finalità dell'evento per cui è richiesto l'uso del locale.

3. Tutte le richieste devono essere inoltrate al Responsabile dell'U.O.C Promozione Socio Culturale.

4. Nella richiesta di cui al comma 1° sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa e devono essere indicati i responsabili dell'iniziativa.

5. Il Responsabile dell'U.O.C Promozione Socio Culturale provvederà, con proprio atto, alla concessione in uso del locale richiesto.

6. All'Atto del rilascio della concessione in uso, qualora necessario, viene sottoscritto, dal richiedente e dal Responsabile, un foglio patti e condizioni nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed oneri.

ART. 4

CANONE

Per l'uso dei locali di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuto,da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite per ciascun anno con atto della Giunta Comunale. Nel caso di assenza, per anni successivi, di tale atto, si intenderanno applicate la ultime tariffe approvate in ordine temporale. Il piano tariffario approvato dovrà prevedere anche il concorso nelle spese per le attività previste nel successivo Capo II. I criteri per la determinazione delle tariffe sono i seguenti:

a) Quota per l'uso dei locali: per spazi espositivi e culturali la quota è determinata in base alla superficie del bene, al suo pregio artistico,alla sua ubicazione ; per locali comunali la quota è determinata in base alla superficie del bene, alla sua ubicazione, alla sua destinazione , al suo pregio artistico;

b) Quota per spese generali dei locali: la quota è determinata in base ai consumi presunti di acqua, luce, riscaldamento, pulizie;

c) Quota per spese diverse: tutte le altre spese del personale comunale eventualmente adibito all'iniziativa e del materiale fornito vengono addebitate a consuntivo sulla base degli oneri accertati.

Il pagamento delle tariffe per l'uso degli spazi avviene prima dell'utilizzo e secondo le modalità fissate nell'atto di autorizzazione.

CAPO II

Concessioni a titolo gratuito

Art. 5

Iniziative

La concessione dei locali di proprietà o ad uso dell'amministrazione può avvenire a titolo gratuito per iniziative promosse dai soggetti indicati nell'art. 2 in considerazione delle seguenti priorità:

1. Per le attività che perseguano tutela e assistenza delle fasce deboli.
2. Coincidenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali e/o gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione nonché con le finalità dello Stato previste dalla Costituzione;
3. Rilevanza sociale , culturale e/o di promozione delle potenzialità del territorio dell'iniziativa,con particolare riguardo alle nuove attività;
4. Rilevanza territoriale dell'iniziativa in relazione al territorio che ne viene interessato
5. Numero di persone coinvolte nell'iniziativa in relazione all'affermazione di valori generali e di pacifica importanza per la comunità locale;

la concessione a titolo gratuito comporta, comunque, a carico dei richiedenti, qualora non sia in essere un rapporto formalmente deliberato di collaborazione o di convenzione con il Comune di Angri, un concorso nelle spese di gestione nella misura del piano tariffario approvato.

ART. 6

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica ai partiti politici, in conformità alle vigenti norme sul finanziamento pubblico dei partiti. Analogamente ne è esclusa l'applicazione ai rapporti con le organizzazioni sindacali di dipendenti pubblici, così come stabilito dall'art.9, comma 2° , della legge 537/93, nonché a tutte le organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Non si applica altresì per la concessione degli impianti sportivi.

CAPO III

Modalità di esercizio delle concessioni

Art. 7

Oneri a carico del richiedente /concessionario

1. in tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dal Comune;

2. I cartelloni pubblicitari devono essere istallati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e personale;

3. I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi etc... in modo da evitare qualsiasi danno a terzi, alle attrezzature e a quant'altro di proprietà o in uso al comune e restituire il locale nelle condizioni in cui è stato loro assegnato;

4. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nulla osta e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento della manifestazione;

ART. 8

Responsabilità

1. I concessionari rispondono i via diretta ed esclusiva, di danni a persone e a cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivane dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari;

2. I concessionari rispondono inoltre nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione;il concessionario rimane responsabile dell'agibilità dell'immobile senza rischi per l'amministrazione comunale;

3. In caso di mancata segnalazione di eventuali danni per cui si incorre nella responsabilità di cui al precedente comma, sarà ritenuto responsabile l'ultimo concessionario che ha utilizzato il locale;

ART. 9

Allestimenti

1. Per le manifestazioni che richiedono l'istallazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, i concessionari devono provvedere a proprie cure e spese all'acquisizione, sistemazioni, smontaggi e asporto degli stessi;

2. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell'atto di autorizzazione di cui al precedente articolo 3 , al fine di non pregiudicare la disponibilità del locale per altre attività;

3. Le operazioni di montaggio e smontaggio devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale del Comune onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi; danni che saranno in ogni caso posti a carico esclusivo dei concessionari medesimi;

ART. 10

Beni di proprietà del richiedente

1. Il Comune ed il personale addetto non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni (depositati nei locali) di proprietà o in uso del concessionario; pertanto il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti dei locali;

ART. 11

Vigilanza

1. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione.
2. In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari debbono immediatamente ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai dipendenti preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione.

ART. 12

Revoca della concessione

1. Il Responsabile UOC Promozione socio culturale che ha rilasciato la concessione, ha la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dei locali;
2. Il Responsabile UOC Promozione Socio Culturale che ha rilasciato la concessione, ha la facoltà di revocare tale provvedimento per gravi inadempienze da parte del concessionario senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere.
3. Le limitazioni di cui al precedente comma devono essere previste nel foglio patti e condizioni di cui al precedente art. 3 con la clausola espressa che il concessionario rinuncia ad avvalersi nei confronti dell'Amministrazione comunale per qualsiasi danno che possa derivare;
4. La revoca della concessione di cui al comma 1, comporta la restituzione di quanto versato a titolo di canone.

CAPO IV

Disposizioni particolari

ART. 13

Divieti

1. Nei locali dati in concessione non è ammessa la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a quello previsto dal relativo provvedimento di concessione di agibilità;
2. Nei medesimi locali non è consentito effettuare transazioni di natura commerciale di nessun genere, eventuali modifiche della disposizione logistica degli arredi delle sale, nonché l'eventuale esposizione di cartelli interni ed esterni alla struttura, che devono essere preventivamente concordate con il Responsabile UOC che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 14

Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli atti posti in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione che lo approva;
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme di dettaglio emanate nella stessa materia.